



Ministero della Salute

IL MINISTRO DELLA SALUTE

VISTO il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

VISTO il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

VISTO il decreto del Ministro della Sanità del 4 dicembre 1976, Profilassi dell'anemia infettiva degli equini, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 1976, numero 348, e s.m. e i.

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1994, n. 243, Regolamento recante attuazione della direttiva 90/426/CEE relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti e le importazioni di equini di provenienza dai Paesi terzi, con le modifiche apportate dalla direttiva 92/36/CEE (2), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 aprile 1994, n. 93, S.O.

VISTO il Decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 29 dicembre 2009, Linee guida e principi per l'organizzazione e la gestione dell'anagrafe equina da parte dell'UNIRE (articolo 8, comma 15 legge 1° agosto 2003 n. 200), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 marzo 2010, n. 65.

VISTA la Direttiva 2009/156/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi.

VISTA l'Ordinanza del Ministro della salute 6 agosto 2010, recante piano di sorveglianza nazionale per l'anemia infettiva degli equidi, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 settembre 2010, n. 219.

VISTO decreto del Ministro della salute 9 gennaio 2012, recante: «Revoca del decreto 14 aprile 2011 concernente il trasferimento del centro di riferimento per l'anemia infettiva degli equini all'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise e contestuale riassegnazione delle funzioni del Centro di riferimento all'Istituto zooprofilattico sperimentale del Lazio e della Toscana», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.56 del 7 marzo 2012;

CONSIDERATO che nonostante l'applicazione delle misure previste dalla citata Ordinanza del Ministro della salute 6 agosto 2010 continuano ad essere segnalati casi di anemia infettiva degli equidi;

CONSIDERATA le modifiche apportate alla normativa internazionale nonché le più recenti acquisizioni sull'epidemiologia dell'infezione ed in materia di diagnostica di laboratorio;

TENUTO CONTO delle valutazioni tecniche del Centro di riferimento nazionale per l'anemia infettiva equina degli equini, istituito presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Regioni

Lazio e Toscana, secondo cui la malattia è ancora presente sul territorio nazionale con differenti livelli di prevalenza su base regionale;

RITENUTO pertanto necessario mantenere adeguati livelli di sorveglianza basati sull'analisi del rischio tenendo conto della differenti situazioni epidemiologiche;

RITENUTO anche necessario modificare il decreto ministeriale 4 dicembre 1976 e sue s.m.i.;

DECRETA

Art. 1

L'articolo 1 del decreto ministeriale 4 dicembre 1976, profilassi dell'anemia infettiva degli equini (in seguito DM 4 dicembre 1976) è sostituito dal seguente articolo:

“Ambito di applicazione e criteri

1. E' reso obbligatorio il piano nazionale per la sorveglianza e il controllo dell'anemia infettiva degli equidi secondo quanto indicato all'Allegato 1 del presente decreto .
2. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nell'ambito delle attività di programmazione e coordinamento, assicurano l'applicazione del presente piano e ne verificano l'attuazione.
3. E' fatto divieto di movimentare equidi non sottoposti ai controlli effettuati conformemente al presente decreto .
4. Nell'ambito delle attività previste dal presente piano, i proprietari o i detentori degli equidi rendono disponibili ai servizi veterinari o ai veterinari formalmente incaricati di cui all'art.2 comma 1, gli equidi da sottoporre a controllo, provvedendo al loro contenimento anche nel caso in cui gli stessi siano tenuti allo stato brado.

Art. 2

L'articolo 2 de DM 4 dicembre 1976 è sostituito dal seguente articolo:

“Diagnosi di malattia

1. I prelievi per la diagnosi dell'anemia infettiva sono effettuati a cura dei servizi veterinari delle aziende sanitarie locali territorialmente competenti o da veterinari formalmente incaricati dell'esecuzione dei prelievi dai medesimi servizi, secondo le modalità indicate dalle regioni o province autonome ed inviati utilizzando l'apposita scheda riportata in Allegato 1 agli Istituti zooprofilattici sperimentali competenti per territorio, per l'esecuzione degli esami diagnostici i quali dovranno essere effettuati secondo le modalità specificate nell'Allegato 1.
2. In caso di riscontro di positività, il campione è inviato per la conferma diagnostica al Centro di riferimento nazionale per l'anemia infettiva equina degli equini, di seguito Centro di riferimento, utilizzando l'apposita scheda riportata in Allegato 1.
3. I campioni di sangue che pervengono agli Istituti zooprofilattici sperimentali e al Centro di riferimento devono contenere le informazioni di cui alle schede precedentemente citate .
4. Gli esiti delle analisi devono essere comunicati tempestivamente anche al proprietario o al detentore dell'equide e sono registrati sul documento di identificazione dell'animale

5. I servizi veterinari delle aziende sanitarie locali provvedono, direttamente o per il tramite delle regioni e province autonome, a inviare al Ministero della salute, entro 24 ore dalla conferma di positività effettuata dal Centro di riferimento, le informazioni previste dalla direttiva 82/894/CE, come da ultimo modificata dalla decisione 2008/650/CE, tramite registrazione delle stesse nel Sistema Informativo Malattie Animali Nazionale, in seguito SIMAN.
6. Gli Istituti zooprofilattici sperimentali che eseguono le prove trasmettono al Centro di riferimento i dati e ogni informazione sugli esiti degli esami di laboratorio, secondo le modalità indicate dal Centro di riferimento stesso.
7. Il Centro di riferimento rende disponibili informazioni sulla situazione epidemiologica a livello nazionale tramite aggiornamento in tempo reale del Sistema Informativo Nazionale dell'Anemia infettiva degli equini.

Art. 3

L'articolo 3 del DM 4 dicembre 1976 è sostituito dal seguente articolo:

“Misure sanitarie in caso di focolaio

1. In attesa della conferma di cui all'articolo 2, comma 2 le autorità sanitarie competenti adottano le misure previste dall'art. 99 del regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica dell'8 febbraio 1954, n. 320, dall'art. 4, comma 4, lettera a), punto 3 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1994, n. 243 e dal successivo articolo 4 del presente decreto.
2. Tali misure vengono revocate nel caso in cui il Centro di riferimento non confermi la positività.
3. I focolai si considerano estinti e le misure di cui al comma 1 sono revocate quando gli equidi infetti sono venuti a morte o allontanati dall'azienda e gli accertamenti diagnostici sui rimanenti soggetti mantenuti in azienda siano risultati negativi in conformità all'art. 4, comma 5, lettera a), punto iii) della Direttiva n. 2009/156/Ce
4. Le misure di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3 si applicano anche alle aziende di cui al successivo art. 4 commi 1 e 2 o qualsiasi altra azienda che riceve equidi sieropositivi oggetto di spostamento/isolamento. In questi casi deve essere preventivamente effettuata la registrazione di apertura di focolaio, di cui all'art. 2 comma 4, nel SIMAN.

Art. 4

L'articolo 4 del DM 4 dicembre 1976 è sostituito dal seguente articolo:

“Misure di biosicurezza

1. I servizi veterinari delle aziende sanitarie locali competenti per territorio dispongono che gli animali sieropositivi siano sottoposti a isolamento e sequestro in sedi e ricoveri compatibili con le esigenze etologiche degli equidi, permettendo la presenza nella stessa struttura o area idonea al mantenimento di più soggetti positivi, anche di proprietà di terzi, purché siano garantite adeguate misure di biosicurezza atte ad impedire la diffusione della malattia come specificato in allegato 2.
2. Al fine di permettere la convivenza di più equidi sieropositivi in uno stesso luogo nel rispetto delle esigenze etologiche della specie, le regioni e le province autonome consentono a privati cittadini e ad associazioni riconosciute di individuare e gestire idonee strutture o aree idonee per il mantenimento degli equidi sieropositivi secondo le condizioni di cui all'allegato 2 del presente decreto.
3. La movimentazione degli animali sieropositivi, previa compilazione del modello IV ad opera del veterinario ufficiale, è consentita esclusivamente per motivi legati alla tutela del loro benessere, per il trasferimento nelle aree di cui al comma 2 del presente articolo o per essere destinati alla produzione di alimenti (mi sembra che attualmente per la macellazione

sia necessaria la sola comunicazione); essa può avvenire solo dopo la comunicazione del servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale competente sul territorio di partenza al servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale di destinazione che deve esprimere il proprio assenso formale e garantire la vigilanza sul rispetto delle misure minime di cui all'allegato 2 del presente decreto.

Art. 5

Vigilanza veterinaria e norme finali

1. Al fine di verificare l'osservanza delle disposizioni del presente decreto, i servizi veterinari delle aziende sanitarie locali competenti per territorio assicurano la vigilanza veterinaria permanente presso le aziende come definite dall'art. 2, comma 1, lettera b del Decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 29 dicembre 2009.
2. Nel caso di mancata messa a disposizione di cui all'art. 4 comma 1, l'autorità preposta ai controlli diffida il proprietario o il detentore ad adottare, entro il termine di 15 giorni, gli adempimenti necessari ai fini della corretta applicazione del piano. In caso di perdurante inosservanza, si applica l'articolo 10. (sanzioni previste dal d.lgs. 196/'99).
3. Gli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 del DM 4 dicembre 1976 sono abrogati.

Il presente decreto è inviato alla Corte dei Conti e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana

Roma,

IL MINISTRO